

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta chiaro che la questione dell'applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova agli enti, incolpati di un illecito amministrativo dipendente da reato, nell'ambito del rito *de societate* ex D.lgs. n. 231/2001, non costituisce un mero difetto di coordinamento legislativo e non può nemmeno essere ridotta semplicemente a un contrasto giurisprudenziale o dibattito dottrinale.

La ricerca di un possibile punto di incontro tra le due discipline che sono state, in questa sede, elette a oggetto di studio e, conseguentemente, poste a confronto, è stata occasione per allargare lo sguardo al di là del microcodice costituito dal Decreto e per interrogarsi anche su tematiche che si collocano oltre la circoscritta materia – strumentalmente scelta in virtù della sua sempre maggior rilevanza e della sua peculiarità quale terreno di confine – del diritto penale dell'economia.

La decisione di leggere e commentare da vicino, in modo analitico e critico, le pronunce giurisprudenziali relative al tema della messa alla prova delle società, infatti, non è dipesa da una vocazione compilativa; essa, invece, vuole rispondere a una *ratio* scientifico-sperimentale. Segnatamente, tale operazione ha permesso di discutere svariati temi e ripensare alcuni dei cardini del diritto penale, con una continua tensione verso un possibile miglioramento del sistema; ciò è stato fatto proprio partendo dalla giurisprudenza, poiché espressiva del contrasto tra orientamento restrittivo ed estensivo, ma questa è stata poi immediatamente illuminata e arricchita da numerose riflessioni e suggestioni emerse in autorevoli contributi di cultori della materia, provenienti dal mondo accademico e dottrinale in generale.

Trattare della messa alla prova dell'ente, pertanto, ha significato innanzitutto (ma non solo) indagare in profondità, in verticale, e separatamente le due discipline.

Da un lato, si è visto perché e di che cosa risponde l'ente, qual è la natura della sua responsabilità, com'è strutturata la fattispecie dell'illecito amministrativo dipendente da reato, in che rapporti stanno la disciplina del Decreto e quella del

codice di procedura penale; poi, più teoreticamente, se agli enti possa essere riconosciuta una personalità e persino se sia configurabile una rieducazione del soggetto giuridico; e ancora, una volta approfondito il principio di autonomia della responsabilità degli enti, si è compreso se e in che modo le cause di non punibilità (specialmente nell'ipotesi di *ius superveniens*) e le condotte riparatorie si comunichino e influenzino reciprocamente tra persone fisiche e giuridiche. Infine, guardando alla prassi, non si è potuto non interrogarsi sulle ragioni della mancata attuazione della disciplina, sull'appetibilità del sistema di *compliance* per le imprese, su ciò che ha funzionato – potendo, quindi, essere valorizzato – e, di contro, su quali profili presentino un'esigenza di riforma.

Dall'altro lato, sono state approfondite le ragioni per le quali esistono forme di diversione processuale, quali sono le ipotesi di fuoriuscita anticipata dal processo o le misure alternative alla sanzione tradizionale, qual è la rispettiva origine e *ratio*, in che cosa differiscono l'una dall'altra. In particolar modo, della sospensione del procedimento con messa alla prova si è colto sia il lato pragmatico (come si accede, cosa è richiesto dal programma, cosa comporta l'esecuzione, *etc.*) sia il lato ontologico (come si qualifica e qual è la sua essenza e collocazione sistematico-normativa).

Una volta acquisita una visione complessiva di carattere monografico in merito a ciascuna delle due discipline autonomamente intese, si è però assunto un punto di vista diverso, orizzontale, per metterle a confronto e tentare di intersecarle.

A tal fine si è reso necessario, per giunta, ampliare e alzare lo sguardo, soffermandosi su questioni di diritto penale generale, sia sostanziale sia processuale: dal significato del *nulla poena sine lege* (principio di legalità in materia penale, con in suoi corollari di tassatività e irretroattività) ai limiti dell'analogia *in bonam* e *in malam partem*, nonché al delicato tema delle norme eccezionali; dalla presunta completezza del sistema penale, espressa dal principio *ubi lex dixit voluit, noluit tacuit*, al ruolo rivestito dai giudici (in bilico tra quello di meri applicatori della legge, secondo il dogma per cui *iudex non facit ius*, a quello antitetico, ma osteggiato, di creatori del diritto, passando per quello intermedio, non meglio delimitato, di interpreti delle norme); dall'obbligatorietà dell'azione penale alle forme negoziate di definizione del

giudizio e alle tecniche di mediazione per la composizione interpersonale della frattura sociale causata dal fatto illecito; dal valore vincolante dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione al rapporto intercorrente tra sezioni semplici e Sezioni Unite; dai meccanismi di *revirement*, operanti in sede di legittimità, al ruolo decisivo della Consulta nella tutela dei diritti e dei principi costituzionali (in particolare uguaglianza e ragionevolezza). Si è arrivati, persino, a dover ricostruire l'origine primordiale e l'essenza del diritto penale, domandandosi qual è la funzione della pena: ad oggi non si può che riconoscere che i concetti di retribuzione, prevenzione, rieducazione e riparazione appartengono tutti al sistema penale moderno e definiscono compiutamente, solo se considerati congiuntamente, il ruolo della sanzione penale o para-penale.

A fronte di cotante domande, sollecitazioni, ricerche e altrettanti tentativi di fornire risposte, ritornando al tema da cui si è partiti, si è concluso che è opportuno introdurre nel rito *de societate* – preferibilmente in via legislativa, al fine di superare i contrasti e i dubbi emersi in giurisprudenza – una forma di sospensione del procedimento con messa alla prova degli enti, creata su misura per i soggetti giuridici.

Una lacuna normativa in tal senso, infatti, risulta irragionevole. Viceversa, la proposta formulata nelle precedenti pagine in prospettiva *de lege ferenda* – rendendosi ad oggi indifferibile una riforma del Decreto – è pienamente coerente con l'impianto complessivo e l'originaria vocazione del sistema "231".

Precisamente, pur senza rinunciare alla forza deterrente delle sanzioni tradizionalmente collegate al precetto penale (le quali divengono però irrogabili solo in via sussidiaria), l'introduzione di una forma di estinzione dell'illecito per messa alla prova dell'ente va a rivitalizzare la funzione preventiva dei modelli di *compliance ante factum*, incentivandone l'adozione, e al contempo a rafforzare il valore della legalità come sostrato culturale dell'intera comunità. La diffusione della legalità, come canone dell'agire dell'individuo e del soggetto collettivo, può realizzarsi proprio per mezzo del programma di prova alternativo alla sanzione tradizionale: tramite le condotte riparatorie e le attività sociali, infatti, l'educazione all'etica del rispetto delle regole del vivere civile si irradia dall'interno della singola impresa (responsabile dell'illecito ma

impegnata nella riorganizzazione-rieducazione) verso l'esterno, ossia verso le altre imprese e la collettività generale.

Tutti gli approfondimenti ermeneutici fin qui condotti (tanto quelli circoscritti al tema specifico, quanto quelli più generali), invero, sono sempre stati accomunati dal fatto di essere sospinti da una immanente tensione in avanti, verso il futuro e il progresso del sistema.

Il diritto, in quanto prodotto umano, creato dall'uomo e per l'uomo, è destinato a evolversi: non c'è niente di permanente se non il cambiamento; e il segreto del cambiamento, affinché il medesimo sia rivolto verso l'alto, ossia al miglioramento, è concentrare tutte le energie non nel combattere il vecchio (dallo studio critico del quale, purtuttavia, non si può prescindere e, in questa sede, non ci si è esentati) ma nel costruire il nuovo. Pertanto, oggi l'introduzione della messa alla prova degli enti – che, come si è detto, rappresenta un caso specifico espressivo di una tendenza generale – è da intendersi come tassello iniziale di una costruzione giuridica nuova, la quale vada ripensando la giustizia penale in senso riparativo, non solo interpersonale ma soprattutto prestazionale, secondo il modello del delitto riparato. Ciò al fine di radicare nella collettività, muovendo nella direzione di un sistema di rapporti giuridici e sociali improntati a maggiore equità e giustizia, l'educazione verso una rinnovata cultura della legalità.